



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Istanza di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art.19 della Convenzione di affidamento sottoscritta tra Acqua Novara. VCO

1.1 Premessa

In data 04/04/2024 prot. ATO n. 547/2024 Acqua Novara.VCO Spa ha depositato “Istanza di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art.19 della Convenzione di affidamento sottoscritta tra Acqua Novara. VCO Spa e l'Autorità d'Ambito “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” per la Gestione del Servizio Idrico Integrato a seguito di nuove ingenti necessità di investimento”.

Acqua Novara.VCO S.p.A. è affidataria del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in 138 Comuni delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola ricadenti nell'A.T.O. n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” (ATO), avendo sottoscritto con l'Autorità d'Ambito la Convenzione di affidamento del S.I.I. in data 29/06/2007 (successivamente modificata con atto della Conferenza d'Ambito n.222 del 07.07.2016) per una durata di 20 anni (sino al 31/12/2026).

1.2 Inquadramento generale

I fenomeni climatici estremi dovuti alla drammatica riduzione delle precipitazioni piovose registrati a partire dal 2022 hanno portato, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, alla dichiarazione dello stato di emergenza idrica a tutto il 2022, prorogato poi al 31.12.2023 con delibera CdM del 28 dicembre 2022.

Tale emergenza ha interessato pesantemente un'importante porzione del territorio dell'ATO 1, in particolare la fascia collinare pedemontana prossima ai laghi d'Orta e Maggiore gestita dalla società Acqua Novara.VCO SpA.

A tal proposito la Società in collaborazione con il Politecnico di Milano ha avviato uno studio per determinare l'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio gestito. I rilevamenti effettuati presso 132 stazioni pluviometriche hanno registrato la riduzione delle precipitazioni che, durante l'anno 2021 dopo aver segnato diminuzione di circa il 25% rispetto alla media del trentennio 1991-2020, è gravemente peggiorata presso il territorio della Provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola segnando per l'anno 2022 una riduzione del 54% rispetto allo stesso periodo di riferimento. I giorni di gelo, con temperatura minore di 0 °C, che durante il 2021 erano stati 65 sono diminuiti a 63, mentre i giorni estivi, con temperatura superiore al 30°C, che nel 2021 erano stati 10 sono aumentati a 29, nel 2022.

I dati riportati hanno dunque evidenziato una drastica riduzione delle precipitazioni, dei giorni di gelo e un aumento delle temperature; tali condizioni hanno prodotto un grave peggioramento della disponibilità idrica migliorata solo nel corso degli ultimi mesi del 2023.

Nel corso del 2022 le prese superficiali e le sorgenti gestite presso la zona montuosa del Verbano Cusio Ossola hanno subito una riduzione di circa il 90 % della potenzialità pregressa, mentre i pozzi nell'area collinare hanno registrato una diminuzione del livello della falda e in taluni casi anche della portata disponibile.



Vista la drammaticità della situazione la società ha dovuto adottare misure straordinarie: effettuando migliaia di viaggi con autobotti (4.206 viaggi), sostenendo elevati costi oltre ad ulteriori soluzioni in logica emergenziale, quali chiusure notturne nei Comuni maggiormente interessati dalla siccità (acqua razionata in 23 comuni), ordinanze di limitazione dei consumi (su quasi la totalità dei comuni gestiti) e interconnessioni provvisorie. La Regione Piemonte, alla luce degli eccezionali sforzi economici (ed organizzativi) ricadenti sulla società, con Ordinanza Commissariale n.1/A16.000/906 del 9 agosto 2022, poi integrata dall'Ordinanza Commissariale n.2/A16.000/906, ha deliberato l'erogazione di contributi pubblici a supporto della stessa.

Contestualmente, su richiesta del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza idrica della Regione Piemonte, l'Autorità d'Ambito ha individuato, congiuntamente al gestore, e trasmesso (prot. ATO n. 680 del 24.03.2023) un elenco di interventi da realizzare in somma urgenza, per un importo complessivo oltre euro 104 milioni in aggiunta a quanto previsto dalla programmazione vigente (PdI 2022-2026).

Per l'attuazione dei primi interventi di somma urgenza sono stati stanziati per l'intera Regione Piemonte, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, euro 7,6 M. Di questi, 3,55 M€ sono stati erogati a favore del territorio gestito da Acqua novara.VCO SpA.

I fabbisogni d'investimento risultante dall'analisi effettuata ed aggiornata in questi ultimi mesi da parte della società risultano, in realtà, significativamente superiori rispetto a quanto previsto nel PdI approvato in data 12 luglio 2022 (MTI-3 aggiornamento 2022-2023 PdI 2022-2026).

In particolare, le nuove necessità di investimento non procrastinabili si impongono a seguito delle criticità riscontrate con riferimento ai seguenti temi:

- criticità emerse a seguito della crisi idrica con focus sulla necessità di individuare nuove fonti di approvvigionamento, di potenziare le capacità di stoccaggio e di ridurre le perdite di rete;
- necessità di potenziare la capacità di trattamento dei PFAS presenti 1) nelle acque reflue, a seguito dell'entrata in vigore dei limiti allo scarico in acque superficiali, ai sensi della recente legge della Regione Piemonte n.25 del 19 ottobre 2021, e 2) nelle acque potabili, a seguito dell'imminente entrata in vigore (1.1.2026) del D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023 (viste le criticità riscontrate in alcuni Comuni, all'esito delle analisi effettuate).
- necessità di potenziare la capacità di trattamento delle acque potabili, sia superficiali che di falda (per effetto "concentrazione" derivante dall'innalzamento delle temperature congiuntamente al deficit idrico);
- necessità di potenziare le infrastrutture a presidio dei processi di trattamento delle acque reflue (sia in esito al recente assessment sui depuratori che, in prospettiva, in virtù dell'evoluzione della normativa comunitaria).

Con l'istanza presentata il Gestore ha, pertanto, reso noto che per le sopravvenute esigenze dettate dalle criticità evidenziate, tenuto conto del contesto regolatorio nazionale in merito alla *qualità tecnica* e agli standard ivi stabiliti di cui alla deliberazione ARERA n.917/2017/R/idr, il PdI vigente (approvato con Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 351 del 12 luglio 2022), risulta inadeguato ad assicurare la continuità nell'erogazione del servizio oltre ad una corretta ed efficiente gestione del servizio.


In ragione di ciò, il Gestore con la richiamata istanza sottopone agli uffici dell'Autorità d'Ambito un'ipotesi di Programma degli Interventi significativamente incrementato nel suo valore al fine di superare le criticità indicate, costituente il presupposto delle "nuove ed ingenti necessità di investimento" di cui all'art.5.2 lettera a) della Convenzione tipo (delibera ARERA 656/2015/R/IDR).



1.3 Quadro tecnico, analisi investimenti

Come detto, nel luglio 2022, è stato approvato il Programma degli Interventi PdI vigente (2022-2026) mentre in questa sede Acqua Novara.VCO SpA propone un nuovo PdI 2024-2036.

Il grafico sotto riportato permette di effettuare un primo confronto inerente lo sviluppo degli investimenti comprensivo dei valori consuntivi 2020-2023:






Nuovo Programma Investimenti 2024-2036

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
ACQUEDOTTO	15.247.200	22.831.000	20.181.500	27.813.998	27.563.403	23.580.050	18.045.146	17.530.050	19.630.050	17.550.050	18.172.550	16.390.146	14.088.455
Condotte di acquedotto	10.658.933	15.280.000	9.476.500	14.107.500	13.651.500	12.555.000	9.160.146	10.765.050	12.215.050	10.565.050	10.157.550	8.357.550	6.333.455
Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	200.000	1.040.000	1.650.000	2.000.050	1.500.050	1.500.050	1.250.000	1.550.000	1.800.000	1.300.000	2.150.000	2.050.000	2.250.000
Impianti di potabilizzazione	1.654.276	1.545.000	1.880.000	2.359.000	2.350.000	2.080.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.830.000
Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	7.000	-	530.000	533.000	1.033.000	1.025.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	515.000
Opere idrauliche fisse di acquedotto	2.056.948	2.936.000	3.495.000	5.320.000	3.408.853	2.170.000	4.055.000	1.635.000	2.035.000	1.435.000	1.635.000	1.435.000	1.310.000
Piccole dighe (sbarramenti < 15 metri di altezza o invaso < 1 milione di metri cubi)	-	-	500.000	500.000	750.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	750.000
Serbatoi	665.042	1.680.000	2.000.000	2.794.448	4.700.000	3.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.367.596	1.100.000
Sistemi informativi di acquedotto	5.000	200.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	-	150.000	150.000	200.000	170.000	100.000	150.000	150.000	150.000	120.000	-	-	-
DEPURAZIONE	12.354.143	10.765.793	14.945.000	19.751.000	17.151.000	15.553.500	8.288.000	8.743.000	11.743.000	10.243.000	10.943.000	7.743.000	6.710.000
Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	-	15.000	15.000	11.000	11.000	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)	295.000	-	500.000	1.910.000	1.810.000	1.735.000	983.000	1.188.000	2.188.000	2.188.000	888.000	688.000	665.000
Sistemi informativi di fognatura	362.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-
Impianti di depurazione	11.697.143	10.500.793	14.180.000	17.580.000	15.080.000	13.560.000	7.045.000	7.545.000	9.545.000	8.045.000	10.045.000	7.045.000	6.040.000
FOGNATURA	5.273.008	6.524.000	8.452.259	11.151.902	10.435.596	9.566.450	6.091.854	6.251.950	6.751.950	6.291.854	7.109.452	5.791.854	4.651.545
Condotte fognarie	4.448.257	5.548.000	7.273.000	7.652.687	6.649.465	5.914.039	3.330.325	4.090.325	4.390.325	4.330.325	5.147.923	4.330.325	3.286.937
Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	200.000	45.000	59.259	50.000	50.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	594.751	790.000	990.000	1.869.215	1.315.068	864.411	781.529	781.625	781.625	781.529	781.529	781.529	689.607
Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	-	91.000	80.000	180.000	121.063	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sistemi informativi di depurazione	30.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	-	-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-
Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	-	-	50.000	900.000	1.300.000	1.600.000	1.300.000	700.000	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SERVIZI COMUNI	2.625.648	4.979.207	11.421.241	6.383.100	4.850.000	4.300.000	3.775.000	3.275.000	3.775.000	2.515.096	3.275.000	2.775.000	3.050.000
Altri impianti	603.955	490.000	371.120	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.000.000
Fabbricati non industriali	40.000	650.000	700.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Laboratori e attrezzature	339.000	395.000	395.000	700.000	650.000	550.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000
Sistemi informativi	1.537.625	2.310.000	3.075.121	2.680.000	1.500.000	1.500.000	800.000	800.000	1.300.000	1.040.096	1.300.000	1.300.000	1.500.000
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	105.068	1.134.207	6.880.000	1.803.100	1.550.000	1.100.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-	500.000	-	-
Totale complessivo	35.500.000	45.100.000	55.000.000	65.100.000	60.000.000	53.000.000	36.200.000	35.800.000	41.900.000	36.600.000	39.500.002	32.700.000	28.500.000



Le criticità segnalate determinano un fabbisogno sostenibile di investimenti limitatamente al periodo di durata residua dell’Affidamento (2024-2026) pari a 135,6 milioni di euro contro un PdI vigente 2024-2026 pari ad euro 72,5 milioni di euro (+61 milioni per gli anni 2024-2026).



Si rimanda alla relazione di accompagnamento al nuovo programma degli interventi (PdI) e piano delle opere strategiche (POS) per ogni considerazione circa la validazione delle informazioni fornite dal gestore relative ai prerequisiti e ai macro-indicatori di qualità tecnica. (Allegato: *Relazione di accompagnamento al PdI_POS Acqua Novara.VCO SpA*)

In conclusione, per quanto attiene il nuovo Programma degli Interventi 2024-2036, si sottolinea che la previsione di nuovi investimenti risulta rilevante (+61 milioni solo per gli anni 2024-2026) con incrementi di obiettivi strategici, di qualità di servizio ed in generale di qualità tecnica.

Sulla base di tale analisi si ritiene l’istanza conforme sul piano tecnico.

1.4 Quadro normativo e regolatorio

La durata delle concessioni aventi ad oggetto la gestione del SII è disciplinata dall’art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale le convenzioni di gestione devono prevedere “la durata dell’affidamento, non superiore comunque ai trent’anni”.

La durata delle concessioni relative alla gestione del SII, dunque, non può superare i 30 anni.

In merito alla durata delle concessione nell’ambito del SII si debbono rammentare i seguenti principi:

- il principio sancito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla regolazione dell’ARERA secondo il quale il gestore e il concedente hanno l’obbligo del raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario per tutta la durata dell’affidamento e devono provvedere al ripristino della situazione di equilibrio, ove ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento della vita della concessione e mediante l’adozione di idonee misure di riequilibrio (cfr. art. 151, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; art.19 della Convenzione di affidamento; artt. 5, 8, 9 della Convenzione Tipo);



- l'art. 178 del D.Lgs. n.36/2023 che, pur non applicandosi al settore idrico, reca principi generali in materia di concessioni i quali sembrano poter costituire importanti parametri interpretativi, ai sensi del quale “1. *La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.*
2. *Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.*
Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.” (norma attuativa del principio eurounitario contenuto all'art. 18 “Durata delle concessioni” della Direttiva 2014/23/UE)
- Il documento di consultazione ARERA n. 274/2015/R/IDR, recante i “criteri per la predisposizione di una o più convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato”, ha evidenziato che “*la durata dell'affidamento (...) è un elemento fondamentale per determinare la possibilità di recupero dei costi, inclusi quelli di investimento, e la sua quantificazione dovrebbe tener conto del seguente trade-off: maggiore (minore) è la durata, maggiore (minore) è la possibilità di recuperare gli investimenti realizzati. Infatti, le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni competenti sul tema invitano le medesime a parametrare la spesa prevista per investimenti e la durata del rapporto di affidamento. (...) L'Autorità è dunque orientata a prevedere che, nell'ambito della convenzione tipo, oltre alla definizione della durata, siano introdotti criteri, anche nella forma di condizionalità, affinché la medesima possa essere rivista al verificarsi di determinati eventi che possono riferirsi, oltre che a nuove o ingenti necessità di investimento, a esigenze di riorganizzazione e razionalizzazione delle gestioni*”.
- la Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C 121/02), con la quale la Commissione Europea ha affermato (punto 3.1.3.), che “*la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione*”.

La possibilità per i gestori del servizio idrico integrato di richiedere al concedente una proroga del termine di durata dell'affidamento è espressamente prevista dalla Convenzione tipo, avente ad oggetto “*l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato*”, adottata da ARERA con deliberazione n. 656/2015/R/IDR, in attuazione di quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed opportunamente recepita nella Convenzione di affidamento con atto della Conferenza d'Ambito n.222 del 07.07.2016.

Nel dettaglio: i) l'art. 5 all'allegato A della deliberazione n. 656/2015/R/IDR stabilisce le condizioni al ricorrere delle quali il gestore può richiedere – e l'ente di governo dell'ambito può adottare – un provvedimento di proroga della concessione al fine del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sulla base del presupposto delle “*nuove ed ingenti necessità di investimento, [...]*”. ii) L'art. 10 “*Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario*” della Convenzione tipo, contempla l'estensione della durata dell'affidamento quale misura di riequilibrio, cui è possibile far ricorso nel rispetto dell'ordine di priorità individuato al comma 1 dell'art. 10¹.

¹ ARERA con prot.13505/P del 20.04.2018, ha precisato che un'istanza di estensione della durata presentata ai sensi dell'art. 5 “*equivale ad una istanza di riequilibrio economico finanziario, in quanto la medesima si sostanzia nel ricorso a una delle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/idr – motivata dalla presenza di nuovi e ingenti necessità di investimento*”. ARERA precisa, altresì, che il Programma degli interventi “*deve necessariamente prevedere il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ed, eventualmente, assoggettato (unitamente agli atti convenzionali aggiornati) alle verifiche di cui al comma 11.2 dell'Allegato A*” alla deliberazione 656/2015/R/idr”.



La Convenzione di affidamento al gestore prevede espressamente all'art.19 "Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario" quanto nel seguito:

1) Il Gestore trasmetterà preventivamente all'Autorità d'Ambito i Contratti di Finanziamento che intenda concludere al fine di consentire la realizzazione del Piano di Investimenti. Impregiudicata l'esclusiva responsabilità del Gestore, l'Autorità d'Ambito avrà, tra l'altro, facoltà: (i) di richiedere l'inserimento di clausole nei Contratti di Finanziamento volte a subordinare l'erogazione del finanziamento alla periodica verifica della effettiva realizzazione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al Piano d'Ambito ed approverà gli elementi che integrano la definizione di Equilibrio Economico e Finanziario e che sono contenuti nei Contratti di Finanziamento.

2) Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

3) Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore presenta all'Autorità d'Ambito istanza di riequilibrio.

4) L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

5) E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

6) Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a. revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- i. trattamento dei costi di morosità;
- ii. allocazione temporale dei conguagli;
- iii. rideterminazione del deposito cauzionale;
- iv. revisione dell'articolazione tariffaria;

b. - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

c. revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

d. modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

e. richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

f. eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

7) Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

8) L'Autorità d'Ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui ai punti precedenti sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Autorità d'Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla



valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

9) L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Autorità d'Ambito nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

10) Resta inteso che in ogni caso sarà escluso l'intervento finalizzato a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario, qualora l'evento di cui al comma 3 sia imputabile al Gestore ovvero qualora l'Equilibrio Economico e Finanziario sarebbe stato altrimenti preservato ove il Gestore avesse adottato interventi o rimedi che un diligente operatore di settore avrebbe assunto nella medesima situazione.

Resta dunque inteso che il contenuto dell'istanza dovrà consistere, pertanto, nell'“l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria” (art. 19.4).

L'Ente di governo dell'ambito potrà legittimamente approvare l'estensione del termine di durata dell'affidamento quale misura di riequilibrio economico-finanziario laddove risulti dimostrato che non è possibile adottare, in luogo di un provvedimento di proroga, le misure di riequilibrio alle quali dovrebbe fare ricorso in via prioritaria in base a quanto previsto dall'art. 19.6 richiamato.

Sotto il profilo procedurale, secondo quanto previsto dalla Convenzione:

- (i) *l'Autorità d'Ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal gestore entro 60 giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità indicato;*
- (ii) *l'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può altresì disporre misure cautelari.*

1.5 Considerazione conclusiva relative all'istanza di estensione dell'affidamento presentata da Acqua Novara.VCO Spa

L'Istanza presentata da Acqua Novara.VCO SpA avente ad oggetto “istanza di riequilibrio ai sensi dell'art.19 della convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ed il gestore del servizio idrico integrato.”, soddisfa i requisiti richiesti dall'art.19 della Convenzione di affidamento come indicati nel paragrafo precedente.

L'Istanza, dopo aver presentato un'ipotesi di Programma degli Interventi significativamente incrementato nel suo valore al fine di superare le criticità indicate, analizza tutte le altre misure individuate al citato art. 19.6 e nell'ordine di priorità ivi indicato ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario ed in particolare:

1. Revisione della predisposizione tariffaria, con particolare riferimento a:
 - Trattamento dei costi della morosità;
 - Allocazione temporale dei conguagli;
 - Rideterminazione del deposito cauzionale;



- Revisione dell'articolazione tariffaria;

La situazione economica-finanziaria anche ipotizzando incrementi tariffari massimi consentiti dal nuovo MTI-4, pari al 9,95% annuo (2024-2026) risulta comunque insufficiente rispetto ai livelli di deficit rappresentati dalla società.

2. Il mancato rimborso delle rate dei mutui incontrerebbe difficilmente il benessere degli Enti territoriali e determinerebbe, per questi ultimi, uno scenario di gravissima difficoltà finanziaria, soprattutto per quelli di piccole dimensioni. L'importo residuo dei mutui da rimborsare ai Comuni, nel triennio 2024-2026, è pari a complessivi 7,8 milioni di euro, mentre i canoni per uso acque pubbliche hanno un valore totale inferiore al milione di euro, così per complessivi 8,8 milioni di euro. Anche questa misura appare, quindi, insufficiente rispetto ai fabbisogni evidenziati. Tale misura non consentirebbe di colmare il deficit finanziario nemmeno se adottata congiuntamente alla misura di cui al precedente punto 1.
3. Revisione del programma degli interventi, comunque garantendo il raggiungimento di livelli minimi di servizio. Questa misura ipotizza di ridurre l'entità degli investimenti nel prossimo triennio ma confligge con i fabbisogni d'investimento già rappresentati. Per poter ripristinare l'equilibrio economico-finanziario mediante codesta misura, dovremmo ridurre a 38,5 milioni di euro l'entità complessiva degli investimenti nel periodo 2024-2026. Tale scenario renderebbe impossibile garantire la continuità del servizio ed il rispetto delle norme vigenti, con gravi conseguenze anche in termini sanzionatori.

La proposta presentata dal gestore si conclude ritenendo che, a seguito delle simulazioni e delle analisi condotte, l'unica misura che garantisca il livello di investimenti necessari per il rispetto degli standard di qualità del servizio ed assicuri al territorio una dotazione infrastrutturale adeguata alle necessità di sviluppo, nel rispetto dei criteri, delle modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione ARERA, risulta essere quella dell'estensione del periodo concessorio di 10 anni con nuova scadenza al 31 dicembre 2036, rispettoso del termine massimo dei 30 anni di cui all'art. 151 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i..

In ragione di quanto sin qui esposto, si ritiene che gli elementi sopra richiamati costituiscano oggettivamente circostanze straordinarie ed eccezionali non prevedibili, di entità significativa, non imputabili a colpa o dolo del gestore. Pertanto, si conclude che l'istanza in questione, nel soddisfare i requisiti richiesti dall'art.19 della Convenzione di affidamento sia accoglibile in quanto conforme al contesto normativo, regolatorio e tecnico sopra descritto.

In ultimo, considerato che l'istanza in oggetto si fonda sulla necessità di realizzare "nuovi ed ingenti investimenti" ritenuti urgenti e indifferibili per la continuità del servizio, l'accoglimento della stessa dovrà essere condizionata, a garanzia del raggiungimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, alla verifica circa la effettiva finanziabilità del nuovo Pdl e del relativo Piano Economico-Finanziario.

Il Direttore dell'Autorità d'Ambito
(ing. Paolo Cerruti)
Documento firmato digitalmente